REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL

DIPORTO NAUTICO

APPROVATO CON
ORDINANZA N. IN DATA

PRESENTAZIONE

PREMESSA

Il nuovo Regolamento per la disciplina del Diporto Nautico, indispensabile a seguito dell'entrata in vigore del Codice per la Nautica da diporto, oltre a dare concreta attuazione, all'interno del Circondario Marittimo di Catania, a quanto previsto dall'art. 27, comma 5° e 6° del Codice si occupa di tutta una serie di attività, espletate con natanti da diporto, mai disciplinate finora, o perché venute alla luce solo di recente, come il JetLev flyer e Fly board, o perché non ancora esercitate in ambito locale, come il rimorchio di galleggianti con bagnanti a bordo, o perché individuate compiutamente, solo recentemente con l'emanazione del Codice e relativo Regolamento, come il supporto al diving.

Con l'occasione, si è ritenuto opportuno, altresì, disciplinare in dettaglio una particolare tipologia di noleggio e locazione di natanti, avente ad oggetto l'espletamento delle prove pratiche d'esame per il conseguimento della patente nautica, allo scopo di dirimere dubbi ed incertezze sia nell'utenza, che nella corrente pratica d'ufficio, presentatisi in passato in un settore particolarmente delicato.

Si è tenuto conto, ovviamente di tutte le istruzioni diramate, in proposito, dal Ministero in questi ultimi anni, tutte richiamate nella premessa all'Ordinanza di approvazione.

COMMENTO AI CAPI 1 E 2

L'articolo 1 prevede, nell'ambito della disciplina della locazione e noleggio di natanti utilizzate per finalità ricreative e turistiche locali, diversità di trattamento a seconda che si tratti di attività prevedenti impiego di elementi rimorchiati od uso di dispositivi di nuova concezione, o particolarmente impegnativi, in tutti questi casi, infatti è previsto, per il noleggiatore, almeno il possesso della patente nautica entro 12 miglia dalla costa, anche limitata a motore.

Trova qui applicazione, infatti, oltre a quanto espressamente previsto dall'art. 39 delCodice in relazione alle moto d'acqua, quanto disposto in sede Ministeriale riguardo l'esercizio dello sci nautico, con apposite circolare datata 1960 e 1974 ancora vigenti.

Tale previsione, ovviamente, appare estensibile, per materia, anche nel caso di paracadutismo ascensionale e rimorchio di elementi galleggianti, trattandosi di attività comportanti rischio analogo a quello tipico dello sci nautico, nonché in relazione all'uso di nuovi dispositivi, per i quali non s'è ancora accumulata un'esperienza tale da permettere eventuali regolamentazioni meno rigorose.

COMMENTO AL CAPO 3

La materia del 'Diving' risulta regolamentata, pressoché integralmente, dal Regolamento; s'è reso però necessario ed opportuno, anche per prevenire possibili contestazioni da parte di esercenti altre attività marittime, chiarire come le unità adibite ad appoggio d'immersioni subacquee, o per il conseguimento dei relativi brevetti, non possono svolgere altre attività, quali il trasporto di passeggeri in crociera, come chiarito da Circolare ministeriale.

COMMENTO AL CAPO 4

L'impiego dei natanti da diporto per l'insegnamento delle discipline nautiche, od impiegate per le prove pratiche d'esame ha generato, negli ultimi anni, notevoli problematiche, connesse alla disciplina delle Scuole Nautiche, recentemente riformata dal Legislatore Nazionale in termini più ristrettivi.

Coerentemente, l'art. 18 riserva esclusivamente ai natanti in dotazione ufficiale alle scuole nautiche riconosciute l'impiego commerciale per le esercitazioni pratiche, altrimenti sarebbe vanificata l'intera disciplina delle scuole nautiche di cui agli artt. 42 e 43 del Regolamento e relative normative locali di attuazione.

Qualora le scuole nautiche autorizzate, si trovassero nella necessità di ricorrere ad unità diverse da quelle in dotazione riconosciuta, potranno impiegare esclusivamente natanti presi in locazione, come chiarito da una recente Circolare ministeriale.

Diverso è il caso dei natanti impiegati nelle prove pratiche d'esame che, ove non siano di proprietà del candidato, devono risultare o in comodato gratuito, o noleggiate, o locate, presso soggetti autorizzati.

Com'è noto, tale particolare tipo d'impiego ha suscitato; in passato, notevoli problematiche legate al possibile esercizio abusivo di particolari attività, come la locazione ed il noleggio in nero di natanti, mascherata da affidamento in comodato gratuito, che con le norme che si commentano si punta a prevenire e scoraggiare.

Vengono, pertanto, disposto il divieto di riutilizzo, su base annua, dell'impiego dei natanti in comodato gratuito, con possibilità di deroga solo nel caso che un'unità, già prestata a titolo amichevole, debba essere impiegata da un congiunto o da un parente del proprietario.

L'art. 20, invece, punta a prevenire forme abusive di noleggio (e relative contestazioni al riguardo), vietando di ricorrere a titolari od addetti di attività di locazione natanti quali soggetti in possesso da almeno 3 anni di patente nautica per una specie di navigazione almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato, che devono accompagnare il candidato nel corso della prova: tale attività, infatti, ove esercitata a titolo professionale (l'articolo fa comunque salva la presenza a titolo amichevole e gratuito, con le medesime limitazioni previste per l'uso dei natanti in comodato) se può considerarsi tipica del noleggio, non può esserlo, concettualmente, per la locazione, concernente esclusivamente il mezzo nautico, non anche, come nel noleggio, l'equipaggio.

Quanto alla tipologia dei natanti da impiegare in tale circostanza, si è ritenuto opportuno ricalcare il disposto dell' art. 6 del D.M. ministeriale del 4 ottobre 2013, ancorché non ancora entrato in vigore.

C.F.(CP) Danilo MARINO

DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti "Norme" s'intende per:

A) **CODICE** : il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n° 171 – Codice della Nautica da Diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n° 172

B) **REGOLAMENTO** : Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 luglio 2008, n° 146 – Regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n° 171.

C) **DECRETO:** Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 ottobre 2013

D) **DISPOSIZIONI:** il presente Regolamento

E)- **NATANTE DA DIPORTO:**
Ai sensi dell'art. 3, lett. d) del Codice, ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, pari od inferiore a 10 (dieci) metri.

F)- **NATANTE DA SPIAGGIA:**
Ogni unità comunemente denominata jole, pattino, sandolino, mioscone, pedalò, tavole a vela, tavole a motore, canoe, kayak, scooters acquatici, apparati jet acquatici, unità di superficie velica inferiore a mq. 4, e mezzi similari, contemplati al 3° comma dell'art. 27 del Codice, idonei all'impiego entro 1 miglio dalla costa.

G)- **ALTRI NATANTI:**
Piccoli cabinati a vela o a motore, battelli pneumatici motorizzati, unità non pontate, sia a vela che a motore, comunque idonei all'impiego oltre 1 miglio dalla costa e fino al limite delle 12 miglia dalla stessa.

H) **LOCAZIONE** Ai sensi dell'art. 42 del Codice per locazione di unità da diporto si intende il contratto con il quale una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all'altra per un periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

I) **NOLEGGIO** Ai sensi dell'art. 47 del Codice per noleggio di unità da diporto si intende, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite da1 contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

L) **DIVING** Attività subacquee organizzate da associazioni sportive, od organizzate da soggetti abilitati per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi, od a scopo turistico nonché le relative attività di appoggio svolte con impiego di natanti da ditte commerciali o, comunque, a scopo di lucro.

CAPO I

Disciplina della locazione e noleggio delle unità da diporto utilizzate per finalità ricreative e turistiche locali

Articolo 1

Requisiti ed adempimenti per lo svolgimento dell'attività

Per svolgere l'attività di noleggio/locazione di natanti da diporto per finalità ricreative e turistiche locali è sufficiente produrre mera dichiarazione secondo le modalità appresso specificate.

Gli esercenti tali attività dovranno, altresì, risultare iscritti presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo svolgimento delle attività medesime; salvo, inoltre, munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza, nulla osta eventualmente previsto dalle norme vigenti.

I soggetti interessati dovranno presentare alla Capitaneria di Porto di Catania, nel cui Circondario deve svolgersi l'attività i seguenti documenti:

1. duplice comunicazione di inizio attività di noleggio/locazione come da facsimile allegato.

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di iscrizione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

3. Copia della polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alla particolare attività d'impiego dei natanti da diporto in dotazione a copertura e garanzia dei clienti fruitori di dette attività, nonché per responsabilità civile verso terzi. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore e dei passeggeri, a qualunque titolo imbarcati, per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

   E' onere dell'esercente l'attività assicurarsi che la polizza comprenda tutte le clausole, anche aggiuntive, idonee a garantire la completa copertura dei rischi derivanti dall'attività esercitata.

Articolo 2

Sospensione dell'attività disposta d'autorità

In caso di riscontro, da parte degli organi di vigilanza e polizia, d'irregolarità concernenti i punti 2 e 3 di cui al precedente art. 1, l'attività dovrà essere immediatamente sospesa alla ricezione di mera comunicazione in tal senso, anche anticipata oralmente o con qualunque altro mezzo dall'Autorità Marittima, senza che l'esercente possa avanzare pretese risarcitorie nei confronti dell'Autorità Marittima in conseguenza dell'interruzione in questione, salva, in ogni caso l'adozione di ogni altro provvedimento da parte di altre Autorità in relazione a violazioni accertate per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 3

Disposizioni per la condotta dei natanti impiegati in attività di noleggio

E' obbligatorio almeno il possesso della patente nautica per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, anche limitata a motore, per il noleggio dei natanti destinati alle seguenti attività:

- sci nautico;
- rimorchio galleggianti recanti a bordo bagnanti;
- paracadutismo ascensionale;
- JetLev Flyer e Flyboard;
- acqua scooters;

E' altresì obbligatorio il possesso del certificato limitato RTF.

Articolo 4

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di locazione e noleggio

1. Il locatore/noleggiante deve consegnare/mettere a disposizione il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza, munito dei documenti di navigazione previsti, e coperto dall'assicurazione ai sensi del precedente articolo.

2. Le ditte esercenti l'attività di locazione di natanti, devono disporre di idonee unità appoggio ed assistenza, dislocate al di fuori delle zone di mare destinate alla balneazione, soggette ad approvazione preventiva della Autorità Marittima.

3. Il noleggio/locazione può essere effettuato dalle ore 08.00 alle ore 19.00 di ogni giorno con mare e tempo assicurati favorevoli. IL noleggio/locazione è comunque vietato in caso di avverse condi-meteo ed il locatore/noleggiante ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando 2 (due) bandierine rosse su apposito pennone, se operante in ambito portuale o litoraneo, esponendo in ogni caso, in posizione ben visibile il bollettino meteo presso la sede della ditta negli altri casi.

4. Salvo che il contratto non si riferisca a natanti da spiaggia, il locatore dovrà istruire il conduttore sulla normativa locale e nazionale vigente relativa alla navigazione e alla sicurezza dell'unità da diporto, e dovrà consegnare un *vademecum* su cui siano riportate le principali norme sulla nautica da diporto e sugli abbordi in mare.

5. I natanti privi di motore non possono essere affidati a persone di età inferiore ad anni 14. Può essere richiesta apposita dichiarazione di capacità al nuoto.

6. I natanti a motore non possono essere locati/noleggiati a persone di età inferiore ad anni 16. Il locatore non può locare mezzi nautici per i quali è obbligatorio il possesso di patente nautica, a persone non in possesso dell'abilitazione prevista;

7. Il locatore/noleggiante di mezzi da spiaggia, se non munito di brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve essere iscritto alla Gente di Mare di Terza categoria o avvalersi di persona qualificata che possegga tali requisiti.

8. Il locatore /noleggiante di mezzi da spiaggia o la persona preposta al servizio di salvataggio deve sostare durante la propria attività presso la zona ove si svolge.

9. Sugli scafi dei natanti da diporto impiegati nella locazione/noleggio devono essere riportati in un punto ben visibile gli elementi identificativi del locatore/noleggiante, nonché il numero massimo di persone trasportabili, mediante lettere adesive;

10. Il locatore deve annotare su apposito registro (disponibile per controlli da parte dell'Autorità Marittima od altri organi di Polizia) il numero delle unità locate, il giorno, l'ora d'inizio e di termine di utilizzo, le generalità complete con il recapito ed il numero di telefono di colui al quale viene affidato il natante,gli estremi della patente nautica qualora prevista per il mezzo, ed il numero del contratto stipulato.

11. Il noleggiatore deve annotare su apposito registro (disponibile per controlli da parte della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera e dei competenti organi di Polizia) il giorno, l'ora d'inizio e di termine del noleggio e le generalità complete delle persone imbarcate a bordo dell'unità, o su elementi rimorchiati dalla stessa, sia in superficie che in quota ed il numero del contratto stipulato.

12. Fatto salvo l'assolvimento di ogni obbligo contabile e fiscale ai sensi delle vigenti disposizioni tributarie, il locatore/noleggiatore è tenuto a conservare per almeno 5 anni la relativa documentazione che, all'occorrenza, dovrà essere messa a disposizione di questa Autorità Marittima a semplice richiesta.

13. il locatore è tenuto ad informare il conduttore del natante sulle vigenti norme di sicurezza nonché sulle norme della presente Ordinanza relative all'utilizzo dei natanti da diporto locati. Il locatario dovrà essere informato relativamente all'obbligo di rientrare subito a terra qualora dovessero peggiorare le condizioni meteorologiche, che all'inizio della locazione devono essere favorevoli.

14. Il locatore/noleggiante deve tenere sempre pronta all'uso un'idonea unità di salvataggio a motore in grado di prestare un tempestivo soccorso alle unità locate/noleggiate ed a tutte le persone imbarcate. L'unità dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste, ivi incluso un cavo da rimorchio.

    Detta unità non è necessaria per le postazioni di locazione/noleggio che rispettano contestualmente tutte le seguenti condizioni:
    - che i mezzi locati/noleggiati siano esclusivamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali abilitati a navigare entro 300 metri dalla costa;
    - che il locatore/noleggiante sia anche il concessionario dello stabilimento balneare al cui interno è presente la postazione di locazione/noleggio;
    - che lo stabilimento balneare di cui alla precedente lett. b) sia munito dell'imbarcazione di emergenza.

15. La capacità di carico delle unità locate/noleggiate deve essere giudicata dal locatore/noleggiante in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del Regolamento, per i natanti privi di marcatura CE il numero delle persone trasportabili è così determinato:

    i. per lunghezza fuori tutto fino a metri 3,50 n° 3;
    ii. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 3,51 e 4,50 n° 4;
    iii. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 4,51 e 6.00 n° 5;
    iv. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 6,01 e 7,50 n° 6;
    v. per lunghezza fuori tutto compresa tra metri 7,51 e 08,50 n° 7
    vi. per lunghezza fuori tutto superiore a metri 8,50 n°8.

    vii. Per le unità marcate CE il numero massimo di persone trasportabili è quello indicato nel manuale del proprietario e sulla targhetta del costruttore fissata sullo scafo. Per i natanti utilizzati con contratti di noleggio non potrà comunque essere superato il numero massimo di 12 passeggeri, escluso l'equipaggio.

    viii. Ai sensi dell'art. 60, comma 3°, del Regolamento quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

16. Il conduttore di natanti da diporto utilizzati con contratti di noleggio (cosiddetto skipper) deve essere in possesso di patente nautica senza limiti dalla costa.

Articolo 5

Richiamo norme di sicurezza e forma dei contratti di locazione e noleggio

Ai natanti da diporto impiegati con contratti di noleggio si applica, per quanto non previsto nel presente capo, la specifica normativa di sicurezza contenuta nel titolo III, Capo II, del Regolamento.

Durante il periodo di vigenza dell'Ordinanza balneare è fatto divieto alle unità a motore di procedere in planata o, comunque, a velocita superiore a 10 nodi a distanza inferiore di 1000 metri dalle costa bassa e 500 metri da quelle elevate sul mare

Salvo quelli concernenti i natanti da spiaggia, di cui al successivo Capo II, i contratti di locazione e di noleggio devono essere redatti per iscritto e tenuti a bordo in originale o copia conforme, così come richiesto dagli articoli 42 e 47 del Codice della nautica da diporto, e conservati per almeno 5 anni.

CAPO II

Disposizione particolari per la locazione e noleggio dei natanti da spiaggia

Articolo 6
Modalità

La locazione e noleggio di natanti da spiaggia è consentita esclusivamente:

- per impiego in ore diurne;
- in presenza di condizioni meteorologiche favorevoli;
- per impiego entro un miglio dalla costa.

Le ditte autorizzate all'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di natanti da spiaggia devono disporre di idonee unità appoggio ed assistenza, dislocate al di fuori delle zone di mare destinate alla balneazione.

Allo scopo di non interferire con la sicurezza della balneazione nella fascia di mare riservata (rispettivamente 300 metri dalla battigia o 200 metri dal picco dei terreni elevati sul mare), le ditte esercitanti il noleggio di natanti da spiaggia per le attività di sci nautico e rimorchio di bagnanti a bordo di elementi rimorchiati, nonché quelle che effettuano locazione di tavole a vela e moto d'acqua, devono operare in corrispondenza di corridoi di lancio installati secondo quanto previsto dalla vigente Ordinanza di Sicurezza balneare.

L'attraversamento dei predetti corridoi deve avvenire con andatura ridotta al minimo.

Le ditte esercitanti il noleggio di natanti da spiaggia per l' attività di paracadutismo ascensionale dovranno dotarsi di idonea piattaforma galleggiante, da collocarsi al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, come sopra individuata, salvo che non dispongano di unità attrezzate con apposito verricello che consenta l'involo ed il recupero del paracadutista direttamente da bordo.

L'installazione di corridoi di lancio e piattaforme comporta il rilascio di apposita concessione demaniale marittima.

Articolo 7
Dotazioni individuali di sicurezza – Prescrizioni passeggeri elementi rimorchiati

I conducenti di tavole a vela, quelli di moto d'acqua con relativi passeggeri, gli sciatori nautici, i bagnanti a bordo di galleggianti rimorchiati ed i paracadutisti devono obbligatoriamente indossare un'idonea cintura di salvataggio o una muta galleggiante.

È vietato imbarcare passeggeri su galleggianti rimorchiati, calzare sci o tavole, lanciare o recuperare paracadutisti vincolati all'interno dei porti, delle relative rotte d'accesso, della zona di mare compresa nella fascia di 350 metri dalla battigia o di 150 metri dalle coste a picco sul mare, nonché all'interno dei corridoi di lancio e degli specchi d'acqua interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari.

Articolo 8
Norme di sicurezza particolari per lo sci nautico e rimorchio di elementi galleggianti recanti a bordo bagnanti (banana-boat, atolli e similari)

Lo sci nautico è disciplinato dai DD.MM. 26 Gennaio 1960 e 15 luglio 1974 ed è consentito solo in ore diurne con tempo favorevole e mare calmo e deve essere effettuato, inoltre, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

a) il conduttore dell'unità trainante deve essere in possesso della patente nautica, indipendentemente dalla potenza del motore (quindi anche con unità munite di motore inferiore a 40,8 CV o 30 Kw). A bordo, oltre al conduttore, deve esservi altra persona esperta nel nuoto;

b) l'unità deve essere munita di sistema di aggancio e di rimorchio e di ampio specchio retrovisore convesso, riconosciuti idonei dall'Autorità Marittima;
c) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza fra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore ai 12 metri;
d) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto oltre il limite dei 500 metri dalla costa, a condizione che non vi siano altre imbarcazioni nelle vicinanze;
e) la distanza laterale di sicurezza tra un battello trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
f) è vietata a qualsiasi unità a motore seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altra imbarcazione trainante sciatori nautici e così pure attraversare la scia in velocità a vicinanza tale da poter investire gli sciatori in caso di caduta;
g) i mezzi nautici devono essere dotati di un'adeguata cassetta di pronto soccorso;
h) i mezzi nautici stessi devono inoltre essere muniti di dispositivo per l'inversione di marcia e per la messa in folle del motore;
i) ogni sciatore deve indossare una cintura di salvataggio o muta galleggiante.

Articolo 9
Istruttore di sci nautico

Chiunque intende esercitare l'attività di istruttore di sci nautico, oltre ad attenersi alle disposizioni del presente capitolo deve ottenere apposita autorizzazione che sarà rilasciata dalla Autorità marittima o Portuale con le modalità previste dal Decreto Ministeriale 26 Gennaio 1960, sulla disciplina dello sci nautico.

Oltre all'autorizzazione di cui al presente articolo, gli interessati si dovranno munire delle altre autorizzazioni o licenze previste a norma delle vigenti disposizioni.

Articolo 10
Norme di sicurezza particolari per le moto d'acqua locate

Gli acqua-scooters destinati alla locazione devono essere dotati:

- di un dispositivo di blocco automatico a distanza;
- boetta fumogena.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 39, 1° comma, lett. a) del Codice, per la condotta di qualunque moto d'acqua è necessario almeno il possesso di patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa limitata a motore.

Articolo 11
Norme particolari per l'uso del 'JetLev Flyer', 'Flyboard' e dispositivi assimilabili

Si riportano, di seguito, le prescrizioni riguardanti l'impiego dei dispositivi in rubrica, estese, in quanto applicabili, anche all'uso privato degli stessi.

1. Obbligo di patente nautica ai sensi del precedente art. 8;é fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua cui sia vincolato, sia presente un accompagnatore munito di patente nautica;
2. L'età minima per l'impiego dei dispositivi in rubrica è fissata in anni 18;
3. L'utilizzo delle apparecchiature in rubrica è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli ed assicurate;
4. L'attività è consentita solo all'interno di aree opportunamente individuate e ben segnalate, in ogni caso al di là fascia di mare di 350 metri dalla battigia o 150 metri dalle coste a picco sul mare, ed a distanza dai porti e dalle relative rotte d'accesso, in corrispondenza di fondali di profondità di almeno cinque (5) metri di profondità costante ove sia stata preventivamente accertata, a cura del noleggiante/locatore, l'assenza di scogli, secche, relitti od altri pericoli sommersi, e comunque, entro 1 miglio dalla costa o dall'eventuale unità madre; per il posizionamento di segnalamenti marittimi si rimanda a quanto previsto all'art. 4, ultimo comma, delle presenti disposizioni.

5. la quota massima è fissata in metri dieci (10) dalla superficie del mare.
6. Sia l'utilizzatore che l'operatore sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni predisposto dal fabbricante o distributore, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione; il noleggiatore/locatore è tenuto ad istruire adeguatamente il cliente prima dell'utilizzo delle apparecchiature, od a farsi rilasciare dichiarazione dal cliente nel caso il cliente dichiari di essere già istruito; tali formalità dovranno essere annotate nel registro tenuto ai sensi dell'art.3, nn. 10 ed 11 delle presenti disposizioni;
7. E' fatto obbligo, per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura; per l'accompagnatore si applica l'art. 5 delle presenti disposizioni.

Articolo 12
Disposizioni generali per il paracadutismo ascensionale in mare

L'esercizio del paracadutismo ascensionale è consentito in ore diurne, dal sorgere al tramonto del sole, con mare calmo, tempo favorevole (intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort – 7/10 nodi) e perfetta visibilità, tali da consentire il continuo riferimento con punti cospicui terrestri, da visualizzare gli ostacoli e l'eventuale presenza di ogni altra attività, ad una distanza sempre superiore ad un ¼ di miglio nautico dalla costa, nonché dal perimetro dell'Area Marina Protetta delle Isole Ciclopi.

Il conduttore dell'unità che traina ed il paracadutista sono tenuti, prima dell'inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni meteorologiche, dell'efficienza del paracadute e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità.

E' fatto divieto inoltre di effettuare paracadutismo ascensionale in prossimità di altri soggetti praticanti la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione nonché sorvolare qualsiasi tipo di unità ed assembramenti di persone, nonché o lanciare oggetti o liquidi in volo.

Articolo 13
Prescrizioni particolari

L'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale deve essere svolto con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) il conduttore dell'unità rimorchiante deve essere in possesso di patente nautica.
b) a bordo della stessa deve sempre essere presente altra persona esperta al nuoto;
c) l'unità rimorchiante deve essere dotata di sistemi di aggancio e rimorchio nonché di dispositivi retrovisori idonei a giudizio dell'Autorità Marittima;
d) la partenza ed il recupero della persona trainata debbono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti ed imbarcazioni, da piattaforma galleggiante o incorporata all'unità, dotata di verricello capace di far decollare ed atterrare il passeggero;
e) la distanza laterale di sicurezza tra l'imbarcazione trainante ed altre unità presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni del complesso (cavo – paracadute) trainato e comunque non inferiore a Mt. 50 (cinquanta);
f) quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore;
g) è vietato a qualsiasi unità seguire, lungo la scia ed a distanza inferiore a quella di sicurezza, le unità impegnate nell'attività di paracadutismo ascensionale (Mt. 50);
h) è altresì vietato alle unità che navigano in prossimità di unità impegnate nell'attività precitata attraversare la scia a distanza tale da poter originare situazioni di pericolo;
i) le unità utilizzate per l'attività di parafly debbono essere dotati di invertitore;
j) l'unità trainante deve essere dotata di tutte le dotazioni di sicurezza individuali e collettive previste dal DPR 05.10.1999 n. 478, di cassetta di pronto soccorso e di ogni altra dotazione prevista dalle norme in materia di sicurezza della navigazione;
k) ciascuna unità può trainare soltanto una persona dotata di paracadute;

l) la persona trainata deve indossare la cintura di salvataggio o altro dispositivo idoneo secondo le norme in vigore, nonché casco di protettivo di tipo rigido, omologato *(allegato 1 al Decreti del Ministero dei Trasporti in data 18/3/1986, pubblicato su G.U.R.I – S.O. n° 96 /1986, 13/4/1987-G.U.R.I. n. 102 /1987 e 19/10/1987, n. 438 - G.U.R.I. n. 253/1987; i marchi d'omologazione sono indicati, rispettivamente, nell'art. 2, cpv. ed art .1 dei decreti del Ministero dei Trasporti in data 18/3/1986 ed in data 4/7/1986, pubblicati in G.U.R.I. n. 159/1986);*

m) in considerazione della specialità dell'attività, le polizze assicurative delle unità dovranno contemplare espressamente l'attività in parola;

n) le persone o enti autorizzati sono responsabili per quanto concerne l'idoneità del paracadute.

Articolo 14

Altre disposizioni inerenti il paracadutismo ascensionale in mare

Le predette disposizioni si estendono, in quanto applicabili, anche all'esercizio del paracadutismo ascensionale per proprio conto o da parte di società sportive, scuole ed altri sodalizi nautici; si applica, altresì, in quanto compatibile, il D.M. 26/1/1960 così come integrato dal D.M. 15/7/1974 per quanto non specificato nel presente capo.

Disposizione particolari per la locazione e noleggio di taluni natanti da spiaggia

Articolo 15

Area Marina Protetta delle Isole Ciclopi - Divieto di attività per talune categorie di natanti

All'interno del perimetro dell'Area Marittima delle Isole Ciclopi, così come delimitato nel Decreto richiamato in epigrafe è vietato, ai sensi dell'art. 8 del relativo regolamento, di cui al medesimo decreto, l'esercizio delle seguenti attività

- sci nautico;
- rimorchio galleggianti recanti a bordo bagnanti;
- paracadutismo ascensionale;
- JetLev Flyer e Flyboard;
- acqua scooters;

ferma restando, per le rimanenti, l'applicazione delle norme di cui al richiamato Regolamento.

CAPO III

Disposizione particolari per il ' diving '

Articolo 16
Campo di applicazione

Le presenti norme disciplinano l'esercizio delle attività subacquee effettuate da privati o associazioni a scopo turistico – sportivo, le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi ,nonché le attività di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo effettuate con natanti da diporto a fine di lucro.

Ai fini dell'esercizio delle attività subacquee a scopo di lucro occorre, preliminarmente, adempiere a quanto previsto ai precedenti artt. 1 e 2.

A bordo dei natanti da diporto impiegati quali unità di supporto tecnico per i subacquei è interdetta la prestazione commerciale d'ulteriori servizi quali il ristoro.

I predetti natanti non possono essere impiegati per usi commerciali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del Codice, quale il trasporto di passeggeri in crociera.

Articolo 17
Norme per accompagnatori ed istruttori

Le immersioni subacquee svolte nell'ambito delle attività di cui al presente capo richiedono la presenza a bordo del mezzo d'appoggio o in immersione, di persona abilitata al primo soccorso subacqueo ai sensi dell'art. 90 cpv. del Regolamento nonché di un accompagnatore od istruttore ai sensi del successivo comma del presente articolo.

L'accompagnatore/Istruttore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità connesse con l'attività svolta.

L'accompagnatore/Istruttore dovrà, altresì, essere appositamente assicurato ed edotto in relazione alla normativa di sicurezza vigente ed applicabile all'attività in oggetto.

Ogni accompagnatore non può guidare simultaneamente nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi, in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Articolo 18
Norme di sicurezza - segnalamenti - limiti di operatività

Le immersioni guidate e le prove pratiche d'immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore contenute nel presente Regolamento e nell'ordinanza balneare; le stesse dovranno, comunque, svolgersi in zone non frequentate da mezzi nautici.

Si riportano, di seguito, i testi degli artt. 90 e 91 del Regolamento, quest'ultimo integrato con le istruzioni di cui alla circolare Ministeriale n° 1789 in data 2 febbraio 2009 citata in premessa, applicabili indistintamente per l'esercizio delle attività subacquee effettuate da privati o associazioni a scopo turistico – sportivo, le attività subacquee organizzate per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi, nonché le attività di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo (diving) effettuate con natanti da diporto a fine di lucro.

Art. 90
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. *Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:*

a) *Una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni 5 subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;*

b) *In caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo d'immersione;*

c) *un'unità per la somministrazione d'ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;.*

d) *una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n° 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;*

e) *un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;*

2. *Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.*

Art. 91
Segnalazione

1. *Ogni subacqueo, ha l'obbligo di segnalarsi con il dispositivo previsto dall'art.130 DPR n° 1639/'68 e successive modifiche, (galleggiante sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile da distanza non inferiore a 300 metri)*
2. *In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.*
3. *In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo; (al di fuori di tale eventualità od altri casi d'emergenza, il predetto dispositivo non può considerarsi sostitutivo di quello di cui al precedente comma 1)*
4. *Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo.*
5. *le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.*

Articolo 19
Requisiti delle unità da diporto di appoggio alle attività subacquee

Nel caso il subacqueo si avvalga dell'ausilio dell'unità di appoggio, la stessa, oltre i prescritti segnali di ronda, se previsti in relazione alla lunghezza, deve mostrare:

a) durante il giorno una bandierina di colore rosso con diagonale bianca in sostituzione del pallone galleggiante rosso recante una bandierina rossa con striscia diagonale bianca;

b) di notte, tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte (solo nel caso di lunghezza superiore a metri 12), con portata di almeno un miglio (Colreg 72).

In caso l'unità navale d'appoggio sia ancorata, il cavo d'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da essere "filato per occhio" in emergenza; in tal caso il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale).

L'unità di appoggio, durante l'immersione, dovrà essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza.

Articolo 20

Norme particolari sull'esercizio delle attività per il conseguimento di brevetti subacquei

Nelle acque del Circondario Marittimo di Catania l'effettuazione di attività subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti, è consentito esclusivamente a Società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, Circoli Sportivi affiliati a Federazioni sportive nazionali, Associazioni legalmente riconosciute e Imprese che prevedono espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto

Nel corso delle prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.

Durante le prove d'immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore-allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate, nel luogo di partenza deve essere presente un istruttore esperto di R.C.P. (rianimazione cardiopolmonare) o un medico esperto in medicina iperbarica.

CAPO IV

Disposizione particolari per i natanti da diporto utilizzati per l'insegnamento delle discipline nautiche od impiegati nel corso delle prove pratiche d'esame per il conseguimento della patente nautica

Articolo 21

Natanti da diporto impiegati per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto ed in occasione delle prove pratiche d'esame – Natanti in dotazione a scuole nautiche.-

L'uso commerciale di natanti per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto nonché per lo svolgimento delle prove pratiche di esame per il conseguimento delle relative patenti, è ritenuto noleggio ad ogni effetto di legge e comporta l'applicazione delle norme relative, ivi incluso l'obbligo di possesso del certificato d'idoneità previsto dall'art. 82 del Regolamento.

L'uso commerciale di natanti da diporto per esercitazioni pratiche, ai fini del conseguimento di patenti nautiche, è riservato alle scuole nautiche autorizzate, mediante le unità di cui dispongono a tale scopo e registrate ai sensi dell'art.10 del vigente Regolamento per le Scuole Nautiche della Provincia Regionale di Catania; le scuole nautiche autorizzate sono esentate dall'assolvimento delle formalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Qualora, per lo svolgimento delle prove pratiche d'esame, le scuole nautiche ricorrano ad unità diverse da quelle di cui alle rispettive autorizzazioni, possono impiegare unicamente unità in regime di locazione, risultante da contratto redatto per iscritto, purché in regola con quanto prescritto dal citato art. 10 del Regolamento Provinciale.

Articolo 22

Altri natanti

Per lo svolgimento delle prove pratiche d'esame per il conseguimento della patente nautica entro 12 miglia dalla costa è ammesso il ricorso a natanti da diporto, locati o noleggiati dalle ditte di cui al precedente art. 1, che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, possiedano le seguenti caratteristiche:

- unità a motore: lunghezza minima fuori tutto di m. 5,90;
- unità a vela: lunghezza minima fuori tutto di m. 9,00
- dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro 6 miglia dalla costa, con l'aggiunta di bussola magnetica ed apparato VHF.

Sotto il profilo assicurativo, si applicano le medesime disposizioni previste per le unità in dotazione alle scuole nautiche, di cui al precedente articolo.

E' fatto salvo il comodato gratuito di natante, alle seguenti condizioni:

- il natante impiegato deve avere le caratteristiche di cui all'art.6 del Decreto, sopra riportate;

- salvo casi di comprovata parentela od affinità tra proprietario ed esaminando il natante non può essere impiegato a titolo amichevole più di una volta nel corso dello stesso anno solare; è ammesso l'impiego del medesimo natante per più candidati partecipanti alla medesima sezione d'esame;

Rimane tassativamente vietato corrispondere somme di denaro al proprietario in relazione all'impiego del natante a qualunque titolo, anche di rimborso spese.

Articolo 23
Soggetto accompagnatore

In caso di noleggio di natanti ai fini dello svolgimento della prova pratica d'esame, il soggetto di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d)* del Decreto, in possesso da almeno 3 anni di patente nautica per una specie di navigazione almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato, può coincidere con il noleggiatore o suo dipendente.

In caso di locazione di natanti, o di mezzo in comodato gratuito, il medesimo soggetto, designato dal candidato, potrà proporsi esclusivamente a titolo amichevole e gratuito, con divieto di presenziare ulteriormente a favore di altri candidati nel medesimo anno solare, salvo casi di comprovata parentela od affinità con l'esaminando.

E' vietato ai titolari od ai dipendenti di ditte autorizzate alla locazione di natanti svolgere, a qualunque titolo, l'attività prevista dall' articolo 6, comma 2, lettera *d)* del Decreto, a favore dei locatari.

Articolo 24
Persone imbarcate durante le prove pratiche d'esame

Nel corso delle prove pratiche di esame non possono prendere posto a bordo più persone di quelle trasportabili dall'unità ai sensi dell'art. 60 del Regolamento, riportato all'art. 2, n° 14 delle presenti disposizioni.

Nel numero delle persone trasportabili sono obbligatoriamente compresi:

- nel caso di attività didattica, oltre all'allievo, un soggetto abilitato ad attività d'insegnamento presso scuole nautiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 42, comma 6° del Regolamento:

- durante le prove d'esame, ai sensi dell'art. 6, comma 3° del Decreto:

    - il candidato;
    - l'esaminatore unico, ovvero il presidente ed il membro della commissione esaminatrice;
    - ove si tratti di prova d'esame per la condotta di unità a vela, l'esperto velista di cui all'art. 29 del Regolamento;
    - un soggetto in possesso da almeno 3 anni di patente nautica per una specie di navigazione almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato.

Articolo 25
Divieto di pubblicità e procacciamento clienti

E' fatto divieto di esercitare all'interno della cinta portuale qualunque forma di pubblicità dell'attività della scuola nautica, inclusa la locazione di mezzi per l'effettuazione delle prove pratiche di esame.